Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino

STUDIO CHIADO' FIORIO & CENTRO PAGHE CONTRIBUTI SAS

di Chiadò Fiorio Christian STP
Società tra Professionisti iscritta al n. 13 dell'elenco speciale STP
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti Esperti Contabili di Torino

CentroPagheContributi

Circolare n. 01/19 del 10 gennaio 2019: Legge di Bilancio 2019

A tutta la Clientela

In data 31 dicembre 2018 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 145 del 30 dicembre 2018, contenete il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, la cosiddetta ed attesa **Legge di Bilancio 2019**. La legge è **in vigore dal 1° gennaio 2019** e qui di seguito si riportano in sintesi i principali argomenti caratterizzanti.

Flat tax

Trova conferma l'estensione, a partire dal 2019, dell'attuale regime forfettario ad una platea più estesa di contribuenti mediante l'innalzamento della soglia limite di ricavi/compensi a 65.000 euro.

Tale regime oltre a riconoscere una tassazione ridotta al 15% prevede l'estraneità all'applicazione dell'IVA, dell'IRAP, la non applicazione delle eventuali ritenute d'acconto e la consistente riduzione di adempimenti contabili oltre all'esonero dalla fatturazione elettronica.

Inoltre è prevista l'introduzione, ma solo a partire dal 2020, di un ulteriore regime di tassazione sostitutiva, con aliquota del 20%, per coloro che hanno ricavi o compensi sino a 100.000 euro.

Per quanto riguarda il primo aspetto, non è possibile optare per la tassazione forfettaria, con imposta del 15% da parte:

- degli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone o associazioni o imprese familiari (art. 5 TUIR) ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni;
- delle persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

La tassazione sostitutiva avviene sulla base di coefficienti di redditività riportati in un'apposita tabella allegata alla legge.

Debutta, dal 2020, l'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che, nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi, compresi tra 65.001 e 100.000 euro, ragguagliati ad anno.

La nuova imposta sostitutiva sarà pari al 20% e potrà essere applicata (in luogo della tassazione progressiva per scaglioni) al reddito determinato secondo le vigenti disposizioni in materia di determinazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo.

I contribuenti che riterranno di adottare il sopraesposto criterio di determinazione delle imposte, a differenza di quelli soggetti all'aliquota del 15%, saranno comunque tenuti all'obbligo di fatturazione elettronica.

Incentivi all'assunzione

- È confermata, per il solo anno 2019, l'introduzione di un nuovo esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro privati che assumono giovani in possesso della laurea magistrale con

la votazione di 110 e lode o di un dottorato di ricerca, ottenuti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019. Per i neolaureati è richiesto anche lo svolgimento di una carriera universitaria brillante con votazione media ponderata non inferiore a 108 su 110.
L'esonero può essere fruito per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro, proporzionalmente ridotto in caso di contratto a tempo parziale.
L'esonero è sottoposto a revoca, con il conseguente recupero delle somme corrispondenti al beneficio già fruito, qualora il datore di lavoro disponga, nei 24 mesi successivi, il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo del lavoratore "assunto con esonero" o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica.

- Nelle aziende di autotrasporto iscritte al Registro elettronico nazionale e all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, i giovani conducenti under 35 assunti a tempo indeterminato, potranno ottenere dal datore di lavoro il rimborso del 50% delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto terzi, ad esclusione dei versamenti corrisposti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il rilascio della patente e delle abilitazioni professionali e delle spese relative all'acquisto dei contrassegni telematici. Al datore di lavoro spetta inoltre una detrazione, dall'imposta lorda sul reddito delle società (IRES), pari ai rimborsi erogati, fino ad un ammontare complessivo degli stessi non superiore a 3.000 euro totali per ciascun periodo d'imposta.
- Confermato anche lo stanziamento di 500 milioni di euro, negli anni 2019 e 2020, per il finanziamento del bonus assunzioni per il Mezzogiorno in favore dei datori di lavoro che assumono soggetti di età inferiore a 35 anni di età o privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

Apprendistato di primo livello e alternanza scuola-lavoro

Viene previsto lo stanziamento di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 al fine di confermare gli incentivi previsti per i contratti di assunzione per la qualifica, il diploma e il certificato di specializzazione.
Il beneficio consiste nella riduzione delle aliquote di contribuzione poste a carico del datore di lavoro e nella disapplicazione del contributo di licenziamento.
I percorsi in alternanza scuola-lavoro sono ridenominati percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e, a decorrere già dall'anno scolastico 2018/2019, sono attuati per una durata complessiva:
- non inferiore a 210 ore annuali nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali;
- non inferiore a 150 ore annuali nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici;
- non inferiore a 90 ore annuali nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.

Sconti su premi INAIL

Il testo di legge prevede la riduzione delle tariffe Inail, con l'abbattimento dei tassi medi per le imprese del 32,72% e il decremento delle risorse destinate dall'Inail per finanziare gli incentivi, la revisione nonché dei meccanismi di liquidazione delle rendite e degli indennizzi.
Per consentire la revisione delle tariffe, l'autoliquidazione 2018/2019 è spostata dal 16 febbraio 2019 al 16 maggio 2019.

Misure per la famiglia

Aumenta da 1.000 a 1.500 euro l'anno il bonus per l'iscrizione agli asili nido pubblici o privati ed è esteso fino al 2021 (posti i requisiti ISEE). A partire dal 2022 il buono sarà determinato, nel rispetto del limite di spesa programmato e comunque per un importo non inferiore a 1.000 euro su base annua, con DPCM, su proposta del Ministro per la famiglia, da adottare entro il 30 settembre 2021, tenuto conto degli esiti del monitoraggio previsto per la misura.

Le donne posso rimanere al lavoro fino al termine della gravidanza, rinviando al periodo successivo al parto l'intero periodo previsto a titolo di congedo maternità obbligatorio.
La nuova opzione è facoltativa e può essere esercitata solo previo parere positivo del medico.
Per i papà aumenta da 4 a 5 giorni il bonus paternità, mentre viene confermato il giorno di congedo facoltativo.

Lavoro dei disabili
Il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili viene incrementato di 278 milioni di euro per l'anno 2019, la dotazione è volta ad incentivare le assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato attraverso l'applicazione di incentivi pari:
- al **70** per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento;
- al **35** per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento;
- al **70** per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, per un periodo di 60 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi e per tutta la durata del contratto.

Reddito di cittadinanza e pensioni
Nel 2019 saranno destinati al reddito di cittadinanza 7,1 miliardi, di cui uno riservato ai Centri per l'impiego. Nel 2020 e nel 2021 la quota stanziata sarà inferiore perché non ci sarà più il miliardo iniziale per avviare i Centri per l'impiego, ma solo 300 milioni di stipendi ai nuovi assunti.
"Quota 100" è stata rivista al ribasso: 2,7 miliardi in meno per la misura, cui restano destinati 6 miliardi di euro. Entrambe le misure dovrebbero partire il prossimo mese di aprile.
Confermato il taglio alle pensioni d'oro, di importo superiore a 100mila euro, per le quali non siano stati versati i dovuti contributi in misura pari:
- al 10 per cento per assegni da 100mila a 130mila euro lordi;
- al 20 per cento per le pensioni dai 130mila fino a 200mila euro;
- al 25 per cento per gli assegni tra 200mila e 350mila euro;
- al 30 per cento per le pensioni tra 350mila a 500mila euro;
- al 40 per cento per tutte le pensioni superiori a 500mila euro.

La quota ricavata dai tagli alle pensioni d'oro servirà per finanziare l'opzione donna, che consente di lasciare il lavoro in anticipo.

Imposta sostitutiva lezioni private
Viene introdotta un'imposta sostitutiva del 15% sull'attività di lezioni private e di ripetizioni svolte da docenti titolari di cattedra nelle scuole di ogni ordine e grado. In particolare, a partire dal 2019, a tali attività si applica un'imposizione sostitutiva e, dunque, separata da quella ordinaria, con l'aliquota del 15% che copre l'IRPEF e le relative addizionali regionali e comunali.
Resta ferma la facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari.
I dipendenti pubblici devono comunicare all'amministrazione d'appartenenza l'esercizio dell'attività ai fini della verifica di eventuali incompatibilità.

E-fattura e dati trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria
Si sostituisce la norma contenuta del D.L. n. 119/2018 (art. 10-bis) stabilendo che per il periodo d'imposta 2019, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi

precompilata sono esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria.
Nello specifico, viene previsto che i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati al Sistema TS, possono adempiere all'obbligo di trasmissione dei corrispettivi mediante la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al Sistema TS.

Cedolare secca contratti locazione immobili ad uso commerciale
Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'IRPEF, essere assoggettato al regime della cedolare secca, come avviene per gli immobili ad uso abitativo, con l'aliquota del 21%.
Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

Iperammortamento
Viene prorogato l'iperammortamento ma con nuove percentuali di maggiorazione. In sintesi, si stabilisce che l'intensità del beneficio si differenzia, in maniera decrescente, in funzione di predeterminati volumi di investimenti; in particolare, la maggiorazione del costo si applica nella misura del 170% (nella prima bozza del DDL era 150%) per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 100% per investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro e nella misura del 50% per investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro.

Estromissione agevolata immobili strumentali
Riproposta la procedura di estromissione agevolata disposta dalla legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 121 Legge n. 208/2015), riguardante l'esclusione dei beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa, anche ai beni posseduti dagli imprenditori individuali al 31 ottobre 2018.
L'estromissione avviene con il pagamento di un'imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP, con aliquota dell'8% sulle plusvalenze. Il pagamento consente di escludere tali beni dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal primo periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2019. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 e il 16 giugno 2020.

Proroga bonus risparmio energetico, ristrutturazioni, mobili
Si prorogano fino al 31 dicembre 2019 le attuali detrazioni sulle spese per l'efficienza energetica e quelle sulle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, sull'acquisto di elettrodomestici da impiegare su immobili ristrutturati e sulla sistemazione a verde dei giardini.

Credito d'imposta ricerca e sviluppo
Si rivede la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo:
1) si estende l'ambito temporale di applicazione della misura;
2) si riduce l'ammontare massimo del beneficio attribuibile in ciascun periodo d'imposta;
3) si rideterminano le intensità del beneficio in ragione della tipologia delle spese ammissibili;
4) si include tra le spese ammissibili il costo dei materiali necessari per lo svolgimento delle attività di laboratorio o per la realizzazione dei prototipi o degli impianti pilota di ricerca e sviluppo sperimentale.
Più nel dettaglio, viene reintrodotta una differenziazione del beneficio in ragione della tipologia di spese ammissibili. In particolare, la percentuale del 50% attualmente applicabile su tutta l'eccedenza agevolabile (e cioè

sull'eccedenza delle spese ammissibili rispetto alla media del triennio 2012-2014) viene mantenuta, nel caso di attività di ricerca e sviluppo organizzate internamente all'impresa, solo per le spese del personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato direttamente impiegato in tali attività di ricerca e, nel caso di attività di ricerca e sviluppo commissionate a terzi, solo per i contratti stipulati con Università, enti e organismi di ricerca nonché con startup e PMI innovative indipendenti.

Proroga bonus formazione 4.0

Si proroga di un anno l'applicazione del credito d'imposta formazione 4.0, più precisamente estendendolo alle spese di formazione sostenute nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.
Resta fermo il limite massimo annuale di 300.000 euro; sono effettuate alcune rimodulazioni del credito, secondo la dimensione delle imprese: in particolare, il credito è attribuito alle piccole imprese nella misura del 50% delle spese sostenute per la formazione (in luogo della precedente misura del 40%); rimane ferma la misura del 40% per le medie imprese e viene ridotta al 30% per le grandi imprese.
Per queste ultime vi è anche un limite massimo annuale di 200.000 euro.

Saldo e stralcio

I debiti delle persone fisiche, diversi da quelli sino a euro 1.000 stralciati in automatico (art. 4, D.L. n. 119/2018) e risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo automatico a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni, possono essere estinti dai debitori che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica versando una somma determinata secondo apposite modalità.
Sussiste una grave e comprovata situazione di difficoltà economica qualora l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare non sia superiore a 20.000 euro. In tal caso i debiti possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive versando:
a) le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari:
- al 16%, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti non superiore a 8.500 euro.
- al 20%, qualora l'ISEE del nucleo familiare, risulti superiore a 8.500 euro e non superiore a 12.500 euro;
- al 35%, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti superiore a 12.500 euro.
b) le somme maturate a favore dell'agente della riscossione a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Incentivi fiscali start up innovative

Per l'anno 2019, sono incrementate dal 30 al 40%:
- la detrazione IRPEF per chi investe in start up innovative (art. 29, comma 1, D.L. n. 179/2012);
- la deduzione dall'imposta sul reddito delle società, delle somme investite nel capitale sociale di start-up innovative (art. 29, comma 4, D.L. n. 179/2012).
Stesse percentuali del 40% si applicano in caso di start up a vocazione sociale (art. 29, comma 7, D.L. n. 179/2012).
Le predette aliquote sono incrementate, per l'anno 2019, dal 30% al 50%, a condizione che l'intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno 3 anni.

Uso del contante

Si modificano le disposizioni in tema di tracciabilità dei pagamenti per acquisti di beni e servizi da commercianti al minuto e agenzie di viaggio e turismo effettuati da parte di stranieri non residenti.

Con le modifiche introdotte, in particolare:
- passa da 10.000 a 15.000 euro l'importo massimo dei pagamenti in contanti effettuabili, per l'acquisto di beni al dettaglio e di prestazioni di servizi legati al turismo, da parte di soggetti non residenti in Italia;
- si estende la predetta normativa anche ai cittadini dell'Unione Europea e dello Spazio economico europeo, che attualmente non sono ricompresi nella norma.

Tassazione sostitutiva per il rientro dei pensionati all'estero
Con il nuovo art. 24-*ter* TUIR si introduce un'opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno. In particolare, le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione, erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all'estero ad un'imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione.

IMU/TASI e TARI
Si consente ai Comuni di confermare, anche per gli anni 2019 e 2020, la stessa maggiorazione della TASI già disposta per gli anni 2016-2018 con delibera del consiglio comunale.
Si ricorda che la legge di Stabilità 2016, come modificata nel tempo, aveva tenuto ferma, limitatamente agli immobili non esentati da imposta (tra cui le abitazioni principali di lusso), la possibilità per i comuni di adottare la maggiorazione dell'aliquota TASI fino allo 0,8 per mille (di cui al comma 677 della legge di stabilità 2014), nella stessa misura prevista per gli anni precedenti, con delibera del consiglio comunale.
Inoltre, riguardo all'IMU si estende la riduzione del 50% della base imponibile IMU/TASI prevista per gli immobili concessi in comodato d'uso a parenti in linea retta, anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest'ultimo in presenza di figli minori.
Per la TARI si proroga anche per l'anno 2019 la facoltà per i comuni di adottare i coefficienti di cui all'allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999 per la determinazione della tariffa rifiuti.

Riporto delle perdite per i soggetti IRPEF
Con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, si introduce il riporto illimitato delle perdite per tutti i soggetti IRPEF, a prescindere dal regime contabile adottato. Pertanto, le perdite saranno riportabili agli esercizi successivi, nel limite dell'80% dei redditi conseguiti in tali esercizi, per l'intero importo che vi trova capienza.

Clausola sterilizzazione aumenti IVA e accise
Per il 2019 non ci sono aumenti dell'IVA e delle accise. In particolare, con riferimento all'aliquote IVA, viene eliminato, per l'anno 2019:
- l'aumento di 1,5 punti percentuali dell'aliquota IVA ridotta al 10%;
- l'aumento di 2,2 punti percentuali dell'aliquota IVA ordinaria, che rimane quindi fissata al 22%.

Ringraziando per la collaborazione, porgiamo distinti saluti.
Ivrea, 14.01.2019

STUDIO CHIADO' FIORIO SAS STP
dott. Chiado' Fiorio Christian